



REPUBBLICA ITALIANA

Sent.8/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai magistrati

Antonio Marco Canu

Presidente relatore

Gabriele Vinciguerra

Giudice

Pia Manni

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. **30709** del registro di

segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

Marco Ciniglio, nato a Napoli il 28.11.1970, residente in Via Botta A. e

G., n. 109, Siano (SA) - C.F. CNGMRC70S28F839X, rappresentato e

difeso dall'Avv.to Raffaele Barone del Foro di Napoli, PEC:

raffaele.barone@pecavvocatinola.it, elettivamente domiciliato presso lo

studio del suddetto Procuratore in San Paolo Bel Sito (NA), via per

Palma, n. 30.

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024, con

l'assistenza del segretario Barbara Marta Pisani, il Pubblico ministero

Valentina Papa e l'avv. Tiziano Ugoccioni per la parte convenuta, su

delega del difensore costituito. Con il consenso delle parti è stata data

per letta la relazione di causa.

FATTO

Il Procuratore regionale ha promosso azione di responsabilità

	amministrativa nei confronti del sig. Marco Ciniglio.	
	Al convenuto è addebitato di aver avuto accesso al rapporto di pubblico	
	impiego come personale ATA supplente presso alcuni istituti scolastici	
	della provincia di Bergamo (v. pagg. 3-4 della citazione) producendo	
	un titolo di studio di cui è stata accertata a posteriori la falsità.	
	Per i medesimi fatti il convenuto risulta sottoposto a procedimento	
	penale per i reati di truffa in danno dello Stato e di concorso in falso.	
	Il danno contestato è di euro 28.848,94, pari alle retribuzioni percepite	
	grazie alla frode consumata. Alla scoperta del falso è seguito il	
	provvedimento di esclusione della domanda di inserimento nelle	
	graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA triennio 2017-2019	
	nonché di depennamento da tutte le graduatorie d'istituto in cui	
	risultava inserito il convenuto, stante la affermata non veridicità del	
	titolo di accesso al profilo di collaboratore scolastico.	
	Il convenuto si è costituito in giudizio riproponendo le difese già	
	formulate in sede di deduzioni all'invito (che il Procuratore regionale	
	ha ritenuto non idonee a evitare la proposizione dell'azione	
	risarcitoria).	
	In estrema sintesi, ha, quindi, contestato la quantificazione del danno	
	e, soprattutto, la sussistenza del dolo nella nuova accezione introdotta	
	dall'art. 21, comma 1 d.l. n. 76/2020, in quanto non sarebbe stata	
	dimostrata "la volontà dell'evento dannoso", secondo la nuova	
	formulazione dell'art. 1, comma 1, secondo periodo, legge n. 20/1994.	
	Ciò in quanto il convenuto sarebbe stato in buona fede nel ritenere che	
	il titolo di studio prodotto fosse autentico.	

Al riguardo, afferma che, dopo aver frequentato i corsi e sostenuto l'esame, gli veniva rilasciato il relativo titolo abilitativo in originale, che allega in copia.

Conseguiva, inoltre, al fine di completare il suo percorso formativo, ulteriori corsi e attestazioni.

Il percorso formativo dell'istante veniva verificato ed accertato dall'Istituto Angelini, *ope legis*, primo datore di lavoro, come da allegato.

In caso di mancato accoglimento delle conclusioni di assoluzione, qualora venisse accertato il dolo e/o la colpa grave, ha chiesto in via equitativa (ex art. 1226 c.c.) un abbattimento del 45% del danno erariale tenuto conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'Amministrazione, in applicazione del principio della *compensatio lucri cum damno* ex art. 1, comma 1-bis l. n. 20/1994.

All'udienza pubblica del 19 dicembre 2024, fissata per la discussione della causa, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

La causa è stata quindi spedita a decisione.

DIRITTO

In ossequio al principio di sinteticità degli atti del processo contabile (art. 5 c.g.c.), la motivazione della sentenza sarà data in conformità all'art. 17, comma 1 delle norme di attuazione del c.g.c. (allegato 2 al d.lgs. n. 174/2016), quindi anche con riferimento a precedenti giurisprudenziali e al contenuto degli scritti di parte.

A fondamento della domanda, il Procuratore regionale ha affermato

che il titolo di studio prodotto dal convenuto per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, propedeutica all'accesso all'impiego pubblico per il personale ATA, secondo le disposizioni normative indicate in citazione (pagg. 8-11), sia falso.

Tale asserzione non è contestata dal convenuto, se non in termini assolutamente generici, laddove l'art. 95, comma 1 c.g.c. impone invece alle parti costituite di contestare specificatamente i fatti allegati dalle controparti.

In ogni modo, anche a prescindere da tale considerazione, va detto che l'attore non si è limitato ad allegare la falsità del titolo utilizzato dal convenuto, ma ne ha dato dimostrazione mediante la produzione di documentazione tratta dalle indagini penali.

È risultato che il convenuto ha prodotto come titolo di studio abilitativo la pergamena n. 109442 - operatore dei servizi per la ristorazione - settore cucina - sessione straordinaria di agosto 2013, rilasciata dall'Istituto Professionale "Passarelli" di San Marco di Castellabate (SA).

Tuttavia, come emerso dalle indagini esperite dall'Arma dei Carabinieri, Compagnia di Agropoli (v. doc. 2, all. 3 della documentazione di parte attrice), per gli anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013 all'Istituto Passarelli erano stati consegnati in data 25 luglio 2013 soltanto i diplomi di qualifica dal seriale 109268 2012 a quello 109420 2012. Viceversa, i seriali riportati a fianco dei presunti diplomati (tra i quali il Ciniglio) sono risultati essere stati consegnati ad altri Istituti Scolastici ovvero, per quello che qui interessa, all'Istituto Statale

“Corbino” di Contursi (dal seriale 109421 2012 a quello 109498 2012).

Inoltre, risulta che l’Istituto Passarelli, nell’anno 2013, ha chiesto all’Ufficio scolastico provinciale di Salerno il rilascio di pergamene per n. 153 diplomi, ma nell’elenco allegato dei diplomati per l’anno scolastico in questione non compare il nominativo di Ciniglio.

L’Ufficio scolastico regionale per la Campania, ambito territoriale di Salerno, ha confermato agli organi inquirenti di aver consegnato all’Istituto Passarelli esclusivamente le pergamene di cui sopra, escludendo altresì che fosse stata richiesta una sessione speciale di esami per l’a.s. 2012-2013 e che all’istituto in questione fossero state consegnate altre pergamene oltre alle 153 di cui sopra (v. doc. 4, allegati “doc. ritiro pergamene”).

Si aggiunga che la sessione speciale in cui sarebbero stati svolti gli esami sostenuti, tra gli altri, da Ciniglio si sarebbe tenuta dal 24 al 27 agosto 2013.

Il Preside dell’Istituto Passarelli, prof. Raffaele Lucibello, che risulterebbe essere il presidente della commissione d’esame della suddetta sessione speciale, ascoltato in sede di S.I.T. (v. doc. 2, all. 6), non solo ha disconosciuto la sua firma in calce agli elenchi dei diplomati, ma ha anche sottolineato come fosse del tutto inverosimile che tale sessione speciale potesse essersi svolta nelle date indicate. In proposito, ha dichiarato: *“Gli esami erano articolati su tre prove, ossia quella scritta, quella professionale ed il colloquio con la commissione esaminatrice. Dagli incartamenti che mi avete mostrato, ed in particolare sulla risultanza che la sessione di esami si sarebbe svolta dal 24 al 27 agosto 2013,*

ribadisco che trattasi di un fatto assolutamente inverosimile alla luce anche del fatto che il 24 agosto 2013 era un sabato e di conseguenza il 25 domenica, quindi le tre prove di esame, per un numero spropositato di candidati come quello degli elenchi che mi avete mostrato si sarebbero svolti nell'unica giornata del 26 agosto, visto che il 27 erano già usciti i voti di scrutinio, pertanto è facile desumere l'impossibilità che tale sessione di esami si sia svolta". Aggiungasi che tutti i partecipanti a tale presunta sessione speciale, senza eccezione alcuna (si parla di 204 persone), avrebbero conseguito il diploma con la votazione massima di 100/100.

Tutte le riportate circostanze depongono inequivocabilmente per la falsità del diploma utilizzato dal convenuto per la iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto. Le indagini penali (di cui al doc. 2, all. 3 del fascicolo di Procura) hanno dato del resto conto della organizzazione criminale che ha provveduto alla sistematica produzione di falsi titoli di studio a fronte di remunerazione da parte delle persone interessate a ottenerli (v. doc. 2, all. 3 delle produzioni di parte attrice).

Le stesse circostanze inducono a ritenere del tutto priva di verosimiglianza la tesi difensiva secondo cui il convenuto avrebbe, in buona fede, ritenuto valido il titolo di studio prodotto. Non si vede, infatti, a tacer d'altro, come possa credersi che egli abbia realmente partecipato a una sessione di esami tenutasi con le modalità di cui si è detto.

Pertanto, deve ritenersi che il convenuto fosse ben consapevole della falsità del titolo di studio da lui prodotto e che, quindi, avesse la precisa

intenzione di attuare una truffa in danno dell'amministrazione scolastica. Il che rende evidentemente superfluo esaminare la questione relativa all'applicabilità, nella fattispecie, delle modifiche alla nozione di dolo introdotte con l'art. 21, comma 1 D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 in epoca successiva ai fatti.

Accertata la responsabilità del convenuto per la condotta illecita addebitatagli dal Pubblico ministero, deve ora valutarsi se tale condotta abbia determinato all'amministrazione scolastica un danno erariale e, nell'affermativa, quale ne sia l'ammontare.

Al riguardo, la Sezione intende dare continuità al proprio orientamento formatosi in vicende analoghe, secondo cui, nel caso, come quello in esame, di soggetto che ha avuto accesso all'impiego pubblico sulla base di un titolo di studio falso, in linea di principio la prestazione resa non sarebbe valutabile come utile, con conseguente formazione di un danno per l'erario pari alle retribuzioni erogate.

Tuttavia, quando l'impiego medesimo *"ottiene allo svolgimento di prestazioni routinarie e basiche che non richiedono titoli di elevata specializzazione (es. quelle meramente operative di un bidello) [...] ferma restando la valenza penale, disciplinare e civile (per aver leso il diritto di altro aspirante all'incarico), a fronte di prestazioni materiali e meramente operative comunque rese, la PA (e la comunità amministrata: studenti, insegnanti, genitori, scuola) ha innegabilmente fruito di un vantaggio ex art.1, co.1-bis, l. n.20 del 1994, pari almeno, e in via meramente prudenziale, al 50% della prestazione resa)"* (sentenza n. 187 del 4 dicembre 2024 e precedenti

	conformi ivi citati).	
	Il convenuto va quindi condannato al risarcimento del danno in favore	
	del competente Ministero, quantificato in euro 14.424,47, pari al 50%	
	dell'importo di euro 28.848,94 contestato dalla Procura. Su tale somma,	
	da intendersi ad oggi già rivalutata, andranno corrisposti gli interessi	
	legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.	
	Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico di parte	
	convenuta come da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia,	
	definitivamente pronunciando, condanna Marco Ciniglio al	
	pagamento, in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della	
	somma già rivalutata di euro 14.424,47, oltre interessi legali dalla data	
	di pubblicazione della sentenza sino al saldo.	
	Condanna Marco Ciniglio al pagamento delle spese di giudizio, che alla	
	data della presente sentenza sono liquidate in euro 77,10 (euro	
	settantasette/10).	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024.	
	IL PRESIDENTE ESTENSORE	
	(Antonio Marco Canu)	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 20/01/2025	
	Il Direttore di Segreteria	
	Federica Dainotti	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	8	